

N.R.G. 10/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile-Fallimentare

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati:

Dott. Rossella Talia	<i>Presidente</i>
Dott. Barbara Vacca	<i>Giudice relatore ed estensore</i>
Dott. Maria Cecilia Branca	<i>Giudice</i>

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la domanda di concordato preventivo presentata da **CLUB HOUSE ITALIA S.P.A.** a socio unico, con sede legale in Forlì, Via Balzella n. 56 (c.f. 04223370372 e Partita IVA 06271501006), in data 1.6.2020, ai sensi dell'art. 161, 6° c., l. fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

preso atto che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al P.M. in sede;

rilevato che la società ricorrente ha prodotto la delibera in data 27.5.2020 assunta ex art. 152, comma 2 lett. b) a rogito Notaio dott. Maltoni, per introdurre la presente procedura, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi 2016/2018 (non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione del bilancio 2019), un'aggiornata visura camerale e l'elenco nominativo dei creditori con l' indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuto:



- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità (trattasi di società esercente attività commerciale “progettazione, produzione, distribuzione e commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso di prodotti per l'arredamento in genere e la decorazione d'interni civile e navale” etc. con ricavi lordi pari a € 100.679.714 nel 2018 e a € 117.027.903 nel 2017) e di quello oggettivo del ricorrere di uno stato di crisi richiesti per l' accesso alle procedure di concordato preventivo;
- che sussista la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda concordataria presentata, in quanto la sede principale della ricorrente è ubicata a Forlì, all' interno del circondario di questo Tribunale;
- che risultino altresì dimostrate sia la sussistenza dei poteri dell' organo amministrativo all' epoca della determina ai fini della proposizione della domanda, sia l' adozione da parte dello stesso, nelle forme previste dall' art. 152 l. fall., di una delibera per la presentazione di una domanda di concordato con riserva di presentazione della proposta e del piano;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine nella misura massima, non essendo pendenti istanze di fallimento, decorrente dalla data di deposito dell'istanza (cfr. Cass. 19.11.2018 n. 29740) ed esclusa l'applicazione della sospensione feriale sia alla luce dei principi espressi dal legislatore della riforma sia per l'urgenza di trattazione delle procedure concordatarie che contestualmente si dichiara;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un Commissario giudiziale, composto da organo collegiale formato da due professionisti con diverse competenze, ai sensi dell' art. 161, 6° c., l. fall., come modificato dal d. l. n. 69/2013, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

per questi motivi

visto l' art. 161, 6°, 8° e ultimo comma, l. fall.:



1. concede alla società ricorrente **CLUB HOUSE ITALIA S.P.A.** termine fino al 29 settembre 2020 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina Commissari giudiziali il prof. Avv. **DANILO GALLETTI** e il dott. **STEFANO D'ORSI** con studi professionali rispettivamente in Bologna via Marconi n. 51 e San Lazzaro di Savena (BO) via Salvo D'Acquisto n. 4, i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sotto indicati;
3. dispone che la società ricorrente nelle date del 24.6.2020, 24.7.2020, 24.8.2020 e 24.9.2020 depositi in Cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia ai Commissari giudiziali, ai quali dovrà anche inviare una breve relazione, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore a € 5.000,00 con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; i Commissari giudiziali, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisino la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati.

A tal riguardo si segnala alla ricorrente:



- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che senza la specifica autorizzazione del Tribunale non possono essere effettuati pagamenti di compensi o acconti ai consulenti e difensori della società;
- d) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti *ex art. 169 bis l. fall.* e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall' art. 182 *quinquies l. fall.*;
- e) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies l. fall.*;
- f) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- g) che il Tribunale disporrà l' immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l' attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso a Forlì, il 01/06/2020

Il Presidente

Dr. ssa Rossella Talia

Il Giudice est.

Dr. ssa Barbara Vacca

